



Comune di Esine

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 15.09.2006

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 08.08.2016

Il Consiglio Comunale di Esine nell'intento di far partecipare più direttamente il maggior numero di cittadini alla soluzione dei problemi della vita civica, con il presente atto costituisce e regola le COMMISSIONI COMUNALI di cui all'art.11 dello Statuto, affidando ad esse i compiti e le attribuzioni indicate nel presente regolamento.

ARTICOLO 1

Sono costituite le seguenti Commissioni comunali:

1. Agricoltura, ambiente, ecologia e montagna,
formata da nr.9 componenti (n°6 maggioranza, n°3 minoranze)
2. Urbanistica e territorio,
formata da nr.9 componenti (n°6 maggioranza, n°3 minoranze)
3. Assistenza sociale e problematiche giovanili,
formata da nr.9 componenti (n°6 maggioranza, n°3 minoranze)
4. Cultura, associazioni, istruzione e diritto allo studio,
formata da nr.9 componenti (n°6 maggioranza, n°3 minoranze)
5. Turismo, commercio, Sport e tempo libero,
formata da nr.9 componenti (n°6 maggioranza, n°3 minoranze)
6. Affari generali, bilancio, tributi, statuto e regolamenti,
formata da nr.9 componenti (n°6 maggioranza, n°3 minoranze)

ARTICOLO 2

Le commissioni hanno carattere consultivo ed agiscono nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Loro specifico compito è quello della ricerca, studio, proposta e collaborazione con la Giunta e il consiglio comunale.

L'indirizzo dato dalla commissione ha carattere non vincolante.

Le commissioni durano in carica quanto il consiglio comunale.

Le dimissioni da componente della commissione devono essere rassegnate in forma scritta al Sindaco o al coordinatore della commissione.

I singoli membri decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate o dopo cinque assenze consecutive giustificate.

I membri surroganti i dimissionari restano in carica fino alla scadenza della

commissione.

Il consiglio comunale ha facoltà di sciogliere, con deliberazione motivata, una o più commissioni.

Per la validità della deliberazione di scioglimento è richiesto l'intervento di almeno 2/3 dei consiglieri in carica e la maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 3

Ciascuna commissione è composta da un numero variabile di componenti (come specificato nell'art.1) e dagli assessori o consiglieri comunali delegati (membri senza diritto di voto).

Possono essere nominati a far parte delle commissioni i Consiglieri comunali, i cittadini residenti nel Comune e i cittadini non residenti che partecipano attivamente alla vita del Comune.

I membri delle commissioni sono nominati dalla giunta comunale, scegliendoli tra quelli proposti dei capigruppo di consiglio. I membri designati dalle minoranze non possono essere rifiutati dalla giunta. In caso la minoranza designi i membri in eccedenza, rispetto a quelli indicati all'art.1, sarà prerogativa della giunta scegliere discrezionalmente i membri all'interno della rosa di nomi proposti opportuni.

ARTICOLO 4

Ogni commissione è presieduta dall'Assessore o dal consigliere delegato, che riveste il ruolo di coordinatore.

In caso di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal segretario o dal membro più anziano di età.

ARTICOLO 5

Hanno facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le commissioni il Sindaco ed i consiglieri comunali che non siano già membri delle commissioni stesse, con diritto di parola e senza diritto di voto.

I membri delegati mantengono i collegamenti tra la Giunta e le specifiche commissioni.

ARTICOLO 6

Le commissioni sono convocate dal coordinatore competente per materia tramite invito scritto o mezzo mail, recante l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora della seduta.

Copia dell'avviso deve essere trasmessa al Sindaco, il quale provvederà a fornire la documentazione disponibile inerente gli argomenti da trattare attraverso la Segreteria del Comune, alla quale compete il coordinamento del calendario delle riunioni.

Qualora il 50%+1 dei membri con diritto di voto della commissione lo ritenga opportuno, può convocare la suddetta commissione mediante richiesta ufficiale scritta al sindaco o al coordinatore, firmata in calce dai richiedenti.

ARTICOLO 7

Le sedute delle commissioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica dal segretario della commissione, scelto tra il personale del comune o fra i membri della commissione stessa, dovrà essere approvato seduta stante o nella prima seduta successiva e potrà essere reso pubblico.

Il verbale dovrà sempre essere sottoscritto dal segretario della commissione e dal coordinatore.

ARTICOLO 8

Ogni commissione ha la facoltà di promuovere consultazioni con esperti e con i rappresentanti delle Associazioni di volontariato, di organismi e forze sociali, economiche, sindacali, sportive e scolastiche, quando se ne ravvisi l'opportunità. Qualora la presenza di esperti e rappresentanti esterni comportasse oneri di spesa, dovrà essere richiesto il preventivo parere della Giunta.

ARTICOLO 9

Più commissioni possono essere convocate in seduta congiunta quando le materie in esame riguardano diverse competenze; in tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i coordinatori interessati. In questa ipotesi la presidenza è assunta dal coordinatore più anziano.